



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO (di seguito anche denominata "Autorità Portuale" o "AdSP" o "le Parti") con sede in Taranto – Porto mercantile, P.IVA/Codice Fiscale 90048270731, nella persona del Presidente Prof. Avv. Sergio Prete, munito dei necessari poteri in virtù di decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 14 gennaio 2021;

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO (di seguito anche "Commissario straordinario" o "le Parti") nella persona del Presidente Prof. Avv. Sergio Prete, nominato con DPCM del 17 febbraio 2012;

SOGESID S.P.A. (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) quello di "Taranto", atteso l'insostenibile livello di inquinamento dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici ambientali e conseguente pericolo per la salute della collettività;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 con il quale è stato perimetrato il SIN di "Taranto";

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante *"Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati"*;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, *"Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati"*;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 252 che statuisce in ordine all'individuazione dei "Siti di Interesse Nazionale" e relative procedure di bonifica;

ATTESO che la procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MAT'IM, che può avvalersi a tal fine anche di ISPRA, delle ARPA/APPA, dell'Istituto Superiore di Sanità ed altri soggetti qualificati pubblici tra cui la Sogesid S.p.A.;

VISTA la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 recante *“Legge obiettivo: 1° Programma delle Infrastrutture strategiche”*, con la quale il Porto di Taranto è stato individuato quale HUB portuale di interesse strategico nazionale, attraverso la realizzazione della piattaforma logistica;

TENUTO CONTO che il Porto di Taranto ha avviato da tempo la realizzazione di interventi di opere infrastrutturali di rilevante interesse strategico per l'industria italiana, anche con riferimento alle implicazioni occupazionali ed i conseguenti riflessi sociali;

VISTO il decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante *“Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”*, che ha previsto l'attuazione di interventi funzionali a risolvere le situazioni di criticità ambientale, socio-economica e di riqualificazione urbana, riguardante la città e l'area di Taranto;

CONSIDERATA la specificità dei bacini (Mar Piccolo e Mar Grande) dell'area portuale i quali, a differenza di altre aree geografiche marine interessate da caratterizzazione, sono connotati da notevoli e importanti insediamenti produttivi per allevamento e coltivazione di mitili;

ATTESO che tali bacini necessitano di una valutazione che superi la visione settoriale e comprenda l'intera area del Mar Piccolo e successivamente del Mar Grande, tenendo debitamente conto delle necessità e vocazioni del territorio ivi compresa la necessità di garantire la qualità delle acque marine previste con decreto ministeriale 367/2003;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con il quale è stata disposta la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che, in particolare, la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (di seguito, AdSP) ed ha assegnato alle stesse specifici compiti;

CONSIDERATO che le AdSP sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, MIT);

CONSIDERATO che per le finalità perseguite e i compiti ad esse attribuite, le AdSP sono chiamate alla realizzazione di importanti programmi di investimento per l'attuazione di specifici interventi, a valere su risorse proprie o su fondi pubblici nazionali o strutturali;

VISTO il decreto ministeriale n. 362 dell'8 novembre 2016, con il quale è stata notificata al Prof. Avv. Sergio Prete la nomina di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, della durata di un quadriennio, incarico rinnovato per ulteriori quattro anni in data 14 gennaio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2012, concernente la nomina del

Commissario Straordinario del Porto di Taranto;

VISTO l'art. 7 *“Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto”* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015 n. 20, concernente *“Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”*;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario del Porto di Taranto e Presidente dell'AdSP del Mar Ionio, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, assicura ogni adempimento connesso alle azioni, ai tempi, alle modalità ed ai finanziamenti nel rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna Amministrazione;

TENUTO CONTO che l'AdSP del Mar Ionio è Soggetto attuatore e/o Stazione appaltante di interventi strategici per lo sviluppo del Porto di Taranto e della sua città:

- prolungamento delle dighe a maggior protezione delle banchine di ormeggio del Porto sia in rada che fuori rada;
- realizzazione dell'Eco-industrial-Park in area Distripark retrostante al Porto fuori rada di Taranto per un'estensione di circa 75 ha;
- lavori a finanziamento pubblico per l'insediamento “Ferretti” nello yard ex Belleli di Taranto;
- realizzazione e risanamento di fabbricati ed aree all'interno della base navale mar Piccolo per la riallocazione delle funzioni operative svolte dalla MM nelle aree ex Torpediniere;
- ripristino ed ampliamento delle banchine ex Torpediniere per un nuovo marina ed ormeggio per imbarcazioni da turismo;
- realizzazione dell'acquario green di Taranto all'ex Torpediniere;
- dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i moli del porto in rada;
- rifiorimento delle opere di protezione dalla agitazione ondosa del porto di Taranto e della rada di Taranto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2020, di ricostituzione del Tavolo istituzionale per la valorizzazione e lo sviluppo dell'area di Taranto;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuova linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

TENUTO CONTO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Società stessa *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

TENUTO CONTO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A. in data 20 dicembre 2018 ha adeguato all'art. 4 comma 1 lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

CONSIDERATO che l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede l'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, ha approvato le linee guida n. 7, recanti *"Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016"*;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto la Sogesid S.p.A. nell' *"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* riconoscendola quale Società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi della citata norma;

VISTA la direttiva n. 47 del 19 febbraio 2019 che individua i settori di attività nei quali Sogesid S.p.A. garantisce supporto e assistenza tecnica specialistica al ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che, in particolare, al punto 3 lettera i) della sopracitata direttiva è specificato che, tra i settori d'intervento per cui la Sogesid S.p.A. fornisce servizi di consulenza di carattere tecnico- ingegneristico, vi è anche *la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti ed infrastrutture portuali, adempimenti tecnici e amministrativi relativi ai progetti di dragaggio e di realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o analoghe strutture di contenimento degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale;*

VISTA la direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2019, emanata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare in data 2 maggio 2019;

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società in house al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;

CONSIDERATO che è in essere una Convenzione Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A., sottoscritta in data 9 giugno 2020, avente per oggetto la declinazione delle modalità procedurali, amministrative e finanziarie, volte a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico tra il Ministero e la Società;

CONSIDERATA l'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di supporto tecnico specialistico e operativo fornite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle AdSP disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali, anche con specifico riferimento agli interventi relativi all'area di Taranto;

CONSIDERATO l'obiettivo di garantire la complessiva riqualificazione dell'area portuale di Taranto, caratterizzata da una forte connessione e complementarità tra le esigenze di tutela ambientale e di sviluppo infrastrutturale;

CONSIDERATO che l'AdSP ed il Commissario straordinario del Porto di Taranto si impegnano a condividere i contenuti del presente atto con le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – in coerenza con il perseguimento delle pertinenti finalità istituzionali – al fine di acquisire il nulla osta per la sottoscrizione delle singole convenzioni attuative con la Sogesid S.p.A. società *in house* ad entrambi i dicasteri;

ATTESO che tale scelta è legittimata dalla competenza tecnica territoriale maturata dalla Società e della necessità di assicurare la massima sinergia nella realizzazione di interventi per loro natura strettamente interconnessi, ottimizzando il coordinamento tra le Amministrazioni competenti;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di dover stipulare la presente Intesa, con la quale stabilire le modalità di affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività e servizi tecnico-ingegneristici - con particolare riferimento ai settori di prioritario interesse pubblico sopra esposti - al fine di velocizzare e finalizzare, ottimizzandolo, il processo di realizzazione degli interventi di competenza delle diverse Amministrazioni coinvolte;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 ***(Oggetto e finalità del Protocollo)***

1. Il presente Protocollo d'Intesa regola le modalità di collaborazione funzionale ed operativa tra le Parti, al fine di accelerare ed efficientare l'attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto garantendo il contestuale sviluppo infrastrutturale prioritario dell'area portuale ivi ricadente.

Articolo 3 ***(Ambiti prioritari di intervento)***

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il presente Protocollo d'Intesa individua i seguenti ambiti prioritari di intervento, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. prolungamento delle dighe a maggior protezione delle banchine di ormeggio del porto sia in rada che fuori rada;
 - b. realizzazione dell'Eco-industrial-Park in area Distripark retrostante al porto fuori rada di Taranto per un'estensione di circa 75 ha;
 - c. lavori a finanziamento pubblico per l'insediamento "Ferretti" nello yard ex Belleli di Taranto;

- d. realizzazione e risanamento di fabbricati ed aree all'interno della base navale mar Piccolo per la riallocazione delle funzioni operative svolte dalla MM nelle aree ex Torpediniere;
 - e. ripristino ed ampliamento delle banchine ex Torpediniere per un nuovo marina ed ormeggio per imbarcazioni da turismo;
 - f. realizzazione dell'acquario green di Taranto all'ex Torpediniere;
 - g. dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i moli del Porto in rada;
 - h. rifiorimento delle opere di protezione dalla agitazione ondosa del Porto di Taranto e della rada di Taranto.
2. La Sogesid S.p.A. potrà assicurare, secondo le modalità operative di cui all'art. 4, la fornitura delle tipologie di servizi tecnico-ingegneristici di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- predisposizione e/o aggiornamento di piani di caratterizzazione ambientale dei fondali e delle aree a terra e loro esecuzione ai fini della bonifica / messa in sicurezza;
 - predisposizione e/o aggiornamento di piani di monitoraggio ambientale e loro esecuzione;
 - predisposizione di piani di gestione / rimozione rifiuti e loro esecuzione;
 - espletamento delle procedure di valutazione ambientale (VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, VINCA, etc..);
 - sviluppo di modelli di flusso della falda e di trasporto degli inquinanti;
 - definizione ed attuazione di rilievi, indagini geognostiche, specialistiche e specifiche anche a tutela di specie protette;
 - progettazione degli interventi di competenza delle Parti e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - attività di verifica della progettazione;
 - ufficio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - funzioni di Responsabile del Procedimento e di supporto al Responsabile del Procedimento;
 - funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - espletamento delle attività delle Commissioni di gara;
 - collaudo delle opere eseguite.
3. Il dettaglio delle attività di cui al comma 3 sarà declinato nelle specifiche Convenzioni attuative di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

(Modalità operative)

1. A valle della stipula del presente protocollo, acquisito il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'AdSP ed il Commissario straordinario del porto di Taranto potranno stipulare specifiche Convenzioni con la Sogesid S.p.A. per l'attuazione degli interventi sopra citati, volte a dettagliare le prestazioni specialistiche necessarie ed a definire sia le modalità di esecuzione che il relativo corrispettivo da riconoscere alla Società.
2. Per ciascuna Convenzione relativa ai settori d'intervento ed alle tipologie di prestazioni di cui all'articolo 3, la Sogesid S.p.A. è tenuta a redigere, in accordo con le Amministrazioni competenti sottoscrittrici del presente atto, un Piano Operativo di Dettaglio (POD) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Ove, per far fronte a nuove e diverse esigenze di natura finanziaria, normativa e/o organizzativa, si ravvisi la necessità di modificare od integrare le Convenzioni attuative, i soggetti contraenti procederanno, di concerto, alla loro revisione in tempo utile per garantire il corretto e continuativo svolgimento delle attività.

Articolo 5

(Durata, decorrenza e pubblicità del Protocollo)

1. Il presente atto decorre a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 36 mesi, rinnovabile di comune accordo tra le Parti.
2. L'effettiva esecutività del presente atto risulta vincolata all'acquisizione, da parte dell'AdSP e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, del nulla osta delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei termini esplicitati in premessa.
3. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

Articolo 6

(Nomina dei Responsabili del Protocollo d'Intesa)

1. Le Parti, ognuna per le attività di propria competenza, indicheranno i referenti per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7

(Oneri finanziari)

1. Il presente atto non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
2. Le eventuali Convenzioni attuative di cui all'art. 4 produrranno i loro effetti economici a valere sulle disponibilità di bilancio dei soggetti contraenti.

Articolo 8

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, si impegnano a:
 - ✓ rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente atto e con le relative Convenzioni attuative;

- ✓ utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ai fini del raggiungimento delle finalità del presente atto;
- ✓ rendere disponibili, per quanto in loro possesso e nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le informazioni funzionali ad una proficua attuazione del Protocollo d'Intesa;
- ✓ promuovere momenti di confronto e condivisione delle iniziative da realizzare in attuazione del presente atto;
- ✓ garantire l'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti;
- ✓ assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di tutela della privacy.

Articolo 9
(Direttivo di coordinamento)

1. L'AdSP ed il Commissario straordinario del porto di Taranto si impegnano a costituire, nell'ambito del Tavolo Istituzionale Permanente di Taranto di cui alle premesse, uno specifico Direttivo di coordinamento con la funzione di assicurare l'efficace esecuzione delle attività oggetto del presente atto.
2. Il Direttivo di coordinamento opera al fine di garantire la regolare esecuzione delle attività, in considerazione dell'obiettivo comune da perseguire, senza la corresponsione di alcun compenso.

Articolo 10
(Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione, validità ed efficacia del presente atto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello della Pubblica Amministrazione - ex art. 25 c.p.c. - e cioè il Giudice del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, nella fattispecie Lecce.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO

Il Presidente

Prof. Avv. Sergio Prete

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO

Il Commissario straordinario

Prof. Avv. Sergio Prete

SOGESID S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.